
## **REPUBBLICA ITALIANA**



e dall'altra il dott. RICCARDO PANICHI, nato a San Giovanni V.no il 03/03/1971,
domiciliato per la carica presso la sede della SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI
S.P.A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico
della SOCIETÀ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A., con sede in TERRANUOVA
BRACCIOLINI (AR), Via 6° Strada di Poggilupi n. 353, P.IVA n. 01288290511, di
seguito denominato "CPS" o "affidatario",
Tutti i comparenti, cittadini italiani, della cui capacità, identità personale e
rappresentanza, io Ufficiale rogante sono certo, dichiarano di essere qui convenuti e
costituiti per stipulare il presente contratto, i quali consensualmente premettono,
convengono e stabiliscono quanto segue:
PREMESSO CHE
1) CPS costituisce società avente ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di
attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali
degli enti pubblici soci, oggi riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica", avendo, quale oggetto sociale, tra gli altri, la
produzione di servizi di interesse generale e la autoproduzione di beni o
servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
2) l'art. 4, comma 2, lettera a) dello Statuto di CPS prevede che la stessa possa
essere affidataria dell'organizzazione e gestione del servizio di trasporto
scolastico;
3) CPS è una società "in house" che soddisfa tutti i requisiti previsti all'art. 16
del citato D.Lgs. 175/2016;
4) il Comune è socio di CPS ed esercita nei suoi confronti un controllo
"analogo" a quello esercitato nei confronti dei propri Servizi interni,
- 2 -

	attraverso gli strumenti di controllo previsti dallo statuto di CPS;
	5) con deliberazione n. 5 del 29/01/2020, il Consiglio Comunale ha disposto di
	affidare al CPS il servizio pubblico di trasporto scolastico per le scuole
	dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Laterina
	Pergine Valdarno per 10 anni scolastici a partire dall'a.s. 2020/2021, in
	modo da conseguire livelli più elevati di efficacia, efficienza ed
	economicità, ed ha approvato lo schema del presente contratto;
	6) la società ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e
	prestatori di lavoro n 00430.07.45535018 con compagnia Helvetia
	Compagnia Svizzera d'Assicurazione S.A. con massimale non inferiore al
	minimo inderogabile, di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).
	7) la società è in regola con le disposizioni e con i versamenti in materia
	previdenziale ed assicurativa, così come attestato dal DURC on line
	acquisito in data 11.11.2020;
	8) il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere conforme alle previsioni
	che saranno contenute nella carta dei servizi;
4	9) CPS eserciterà il servizio nel rispetto della normativa vigente che prescrive i
	requisiti morali e professionali acquisendo i relativi atti abilitativi;
	10) con Determinazione del Responsabile del Settore n. 916, in data
	16/12/2020, è stata autorizzata la stipula del presente contratto ai sensi
	dell'art. 192 del T.U.E.L.;
	11) con Atto di CPS n. 31 del 28/12/2020 è stato approvato lo schema del
	presente contratto;
	12) con Determinazione del Responsabile del Settore n. 35 del 03/02/2021 si è
	provveduto, in seguito a richiesta di CPS conservata in atti con prot. 1152

 del 27/01/2021, all'inserimento nel presente contratto dell'articolo 17	
 recante "NORME SULLA SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) E NORME	
SALVAGUARDIA COVID-19";	
 -13) Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a), del d. lgs. n. 159/2011, la	
documentazione di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del d. Igs. n.	
159/2011 non è richiesta ai fini della stipula del presente contratto,	
 trattandosi di rapporto tra soggetti di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del	
d. lgs. n. 159/2011;	
Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale al presente atto si	
conviene e si stipula quanto segue:	
 Art. 1 - Premesse	
 1.1. Le premesse di cui sopra costituiscono parti integranti ed essenziali del presente	
 contratto.	
Art. 2 - Finalità	
2.1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Affidatario con	
riferimento alle funzioni e agli obblighi meglio definiti ai successivi articoli 3 e 4.	
Art. 3 - Oggetto del contratto	
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del Comune,	
delle seguenti attività, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire:	
a.il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di	
primo grado, dai punti di ritrovo individuati e verificati annualmente dal	
Comune, alla scuola di frequenza e ritorno per l'intero anno scolastico;	
b. i servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 14.	
3.2. Il servizio affidato sarà svolto dall'Affidatario con proprio personale; i rapporti	
di lavoro dovranno essere costituiti nel rispetto della vigente normativa in materia di	
- 4 -	
· ·	

		Misab
1	avoro e, in particolare, di quanto stabilito agli artt. 19 e 25 del D.Lgs. 175/2016, dai	there dell'Eccarde Code Finance e delle Finance e delle Finance e delle Finance e delle Finance e dell'Eccarde
	C.C.N.L. e dai relativi accordi integrativi vigenti. L'Affidatario solleva il Comune	00000MARCA 220 S 1002569 170272021 456,007 650 174
	da ogni responsabilità in materia che resta a suo esclusivo carico.	
	3.3. L'Affidatario provvederà ad acquistare tutte le attrezzature e gli automezzi	
	necessari alla corretta gestione del servizio affidato, secondo quanto indicato nello	· (FA) ORIGI
	"studio di fattibilità" allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del	
	29/01/2020.	
	3.4. Tutti gli oneri per l'acquisto delle attrezzature e degli automezzi e le spese	
	relative alla loro gestione rimarranno a carico dell'Affidatario. Alla scadenza del	
	presente contratto, tutte le attrezzature e gli automezzi acquistati dall'Affidatario per	
	la gestione del servizio oggetto del presente contratto, saranno ceduti al Comune o al	
	nuovo gestore subentrante – a seconda della modalità di gestione del servizio che	0
	sarà scelta dal Comune - dietro pagamento da parte del cessionario del loro valore	
	contabile, dato dalla differenza fra il costo storico d'acquisto di ogni singolo bene,	
	aumentato o diminuito per effetto di eventuali spese incrementative o contributi	
	decrementativi, e il relativo fondo ammortamento. Ai fini del presente comma, le	
	parti concordano che per "attrezzature" devono intendersi tutti i beni, materiali e	1 4
	immateriali, utilizzati nella gestione del servizio, così come risultanti dal Libro	
	cespiti ammortizzabili dell'Affidatario.	
	Art. 4 – Funzioni del Comune	
	4.1. Permangono in capo al Comune tutte le funzioni attinenti la programmazione	
	degli interventi, la destinazione delle risorse economico-finanziarie, la definizione	
	degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi, l'esercizio di poteri	
	autoritativi, e comunque ogni attività che comporti rapporto con l'utenza, nonché i	
	seguenti processi gestionali, stante la loro attinenza alle funzioni istituzionali	
	- 5 -	

dell'ente locale, di seguito elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva:	
a.definizione e pianificazione del servizio di trasporto;	
b. individuazione dei criteri di ammissione degli utenti al servizio;	
c.determinazione delle tariffe;	
d. riscossione delle tariffe, accertamento dei pagamenti effettuati e delle	
insolvenze, con procedure conseguenti;	
e.gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche;	
f. gestione delle richieste di servizi aggiuntivi ai sensi del successivo art. 14;	
g. effettuazione di controlli nello svolgimento del servizio, avvalendosi di	
personale competente, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare	
svolgimento del servizio.	
4.2. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni indicate al comma precedente	
restano a carico del Comune.	
Art. 5 - Obblighi dell'Affidatario e del Comune	
5.1. L'Affidatario è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con	
il presente contratto.	
5.2. L'Affidatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per la durata	
dell'affidamento, tutte le attrezzature e gli automezzi necessari allo svolgimento del	1850 T
servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia, nonché a garantire	
elevati standard di sicurezza per gli utenti del servizio.	
5.3. L'Affidatario si obbliga ad assicurare – e a far assicurare da parte di eventuali	
ditte affidatarie di proprie commesse - l'osservanza delle norme di carattere	
previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori addetti alla	
gestione del servizio, il rispetto e l'applicazione dei contratti collettivi di categoria e	
ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.	4. 1. 2. 2.
- 6 -	

	L'Affidatario è obbligato al rispetto della normativa previdenziale ed	
assi	icurativa ed al controllo dell'ottemperanza alla medesima normativa da parte	
dell	le imprese fornitrici.	
5.5.	. Compete altresì all'Affidatario:	
	a.favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune anche attraverso	
	organismi appositamente costituiti;	
	b. definire un piano di emergenza nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse	
	possibile temporaneamente erogare il servizio;	
	c.la responsabilità del trattamento dei dati forniti dal Comune in merito agli	
	utenti secondo il vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii.)	
	e GDPR Reg- UE 679/2016 e a tal fine viene nominato responsabile del	
	trattamento dati il dott. Riccardo Panichi;	
	d. il rispetto della sicurezza sul lavoro, ai sensi del Dlgs. n. 81/08 e smi.	
5.0	6. Il Comune si obbliga a:	
	a.assicurare all'Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione del	
	servizio affidato con il presente contratto;	
	b. alla scadenza del contratto:	
	1. in caso di affidamento del servizio ad altro gestore selezionato con procedura	
	ad evidenza pubblica, inserire nel bando e nel capitolato di gara l'obbligo	
	per il gestore subentrante di:	
	-acquistare dall'Affidatario le attrezzature e gli automezzi esistenti alla data	
	di scadenza contrattuale al valore contabile, come meglio specificato	
	all'art. 3;	
	-subentrare nel rapporto di lavoro del personale già impiegato nella gestione	
	del servizio in oggetto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del	

Codice Civile.
2. in caso di gestione del servizio in economia da parte del Comune, ad
acquistare dall'Affidatario le attrezzature e gli automezzi esistenti alla data
 di scadenza contrattuale al valore contabile, come meglio specificato all'art.
3.
Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto
6.1. Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2020 fino al 31 luglio 2030.
6.2. L'Affidatario prende espressamente atto che le attività affidate sono connesse
all'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si
 impegna a garantire la universalità e continuità del servizio.
Art. 7 – Svolgimento del servizio
7.1. L'Affidatario assicura lo svolgimento del servizio secondo le modalità indicate
nello "studio di fattibilità" allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5
del 29/01/2020.
7.2. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 il servizio sarà svolto
dall'Affidatario con proprio personale e con l'utilizzo di attrezzature e degli
automezzi di proprietà indicati nello "studio di fattibilità" allegato alla
Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2020. Ferme restando le
obbligazioni assunte da CPS e dal Comune con il presente contratto, che prevede lo
svolgimento del servizio con tre automezzi nuovi e tre dipendenti assunti a tempo
indeterminato part time, il Comune si riserva la possibilità di gestione anche in
forma diretta di una parte del servizio trasporto scolastico, con proprio personale e
propri mezzi.
Art. 8 – Ulteriori obblighi dell'Affidatario

8.1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che

;	dovesse accadere agl  8.2. L'Affidatario ass  azione che possa es  arrecati a terzi o a di  Art. 9 - Corrispettiv  9.1. Per lo svolgim	MARCA DA SOTUMADA						
-	corrispettivi:							
	Voci di costo	01/09/20 20	2021	2022	2023	2024		
	corrispettivo	75.950,6 0			164.740, 76	167.628, 74		
	iva 10%	7.595,06	15.904, 90	16.202,4 8	16.474,0 8	16.762,8 7		
	totale costo iva	83.545,6 6	,90	178.227, 25	181.214, 84	184.391, 61		
	Voci di costo	2025	2026	2027	2028	2029	31/07/20	
	Totale corrispettivo annuo senza iva	170.592, 61	173.635 ,43	176.760, 37	179.970, 76	183.160, 09	106.993, 83	
	iva 10%	17.059,2 6	17.363, 54	17.676,0 4	17.997,0	18.316,0	10.699,3	
	totale costo iva	187.651,	190.998	194.436,	197.967,	201.476,	117.693,	
				-9-				

		ì			n <sub>e</sub> 3				
	compresa	88	,97	40	83	10	21		
	9.2. I suddetti corri								
	entro 30 giorni deco	orrenti dalla	ı data di p	resentazion	e della fattu	ra emessa	da CPS, in		
	modo da garantire l	'equilibrio	finanziario	o del serviz	io affidato.				
14	Art. 10 - Divieto di								
	10.1. E' fatto divie	to all'Affid	atario ced	lere o trasf	erire a terzi	i diritti na	ascenti dal		
	presente contratto sa	alvo quanto	pattuito a	ıll'art. 11.1.					
	10.2. Non config	gurano ces	ssione de	el contratt	o le oper	razioni di	fusione,		
	incorporazione o sco	orporo.						7177	
	Art. 11 – Affidame	nto a terzi	di parti o	segmenti (	del servizio				
	11.1. Per consentir	e all'Affid	atario di	gestire al	meglio le	attività o	ggetto del	e engles of	444.84
	presente contratto, s	si prevede e	espressam	ente la pos	sibilità, da	parte dello	stesso, di	weden on a re-	
	affidare a terzi par	rti o segme	enti del s	servizio aff	idato, ferm	o restando	che tale		teritor
	assegnazione dovrà	avvenire ne	el rispetto	delle norm	ie di legge e	ferma con	munque la		- We filed halfer when
	responsabilità diretta	a dell'Affid	atario per	tutte le pre	stazioni ero	gate.			
	Art. 12 - Risoluzion	ie del conti	atto			7			11 April 1
	12.1. Nel caso di g	gravi e ripe	etute inad	empienze (	da parte di	CPS – de	bitamente		
	documentate - rispe	tto agli imp	egni assur	ıti con il pr	esente conti	atto, ovvei	ro di gravi		ANGELOW
	e ripetute violazion	i – debitan	nente doc	umentate –	di disposi	zioni norm	native che		
	regolamentano lo sv	volgimento	delle atti	vità affidat	e, il Comu	ne potrà ri	solvere il		
	presente contratto.							- ara	
	12.2. La risoluzione	del contra	tto nelle	predette ipo	otesi dovrà	essere pre	ceduta da	. 285 No.	10 Pro
	apposita diffida ad	adempiere,	con l'int	imazione a	CPS di rir	nuovere le	cause di		
	inadempimento entro	un termine	e prefissat	o, comunqu	ie non infer	iore a 30 g	iorni.		
	12.3. Il vano decorso	del termin	e di cui so	pra senza a	ideguate giv	stificazion	i da parte		
			- 1	10 -			-		

	di CPS, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento	1,
	del danno conseguente all'inadempimento.	
	12.4. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto all'art. 5.6, lett.	
	b).	r = a r = k
	Art. 13 – Rimodulazione del piano economico e rinegoziazione del contratto	
	13.1. Ferme restando le previsioni per l'esercizio del "controllo analogo" previste	
	dallo Statuto di CPS, la società Affidataria si impegna a presentare annualmente al	4 1 2 2
	Comune, in sede di bilancio, una relazione sui costi effettivamente sostenuti per la	
- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	gestione del servizio affidato e sul relativo andamento.	
	13.2. Lo studio di fattibilità, allegato alla delibera C.C. n. 5 del 29/01/2020,	
	costituisce il riferimento per le valutazioni inerenti l'equilibrio economico del	
,	contratto.	
	13.3. Lo studio di fattibilità potrà essere rimodulato e/o rinegoziato fra le parti in	
	ragione di una o più delle seguenti ipotesi:	
,	-variazione di una nuova programmazione dell'offerta dei servizi da parte	
	dell'Amministrazione qualora, a fronte di una contrazione della domanda del	
	servizio, dovesse emergere che i costi effettivi del servizio rimasti a carico di CPS	
	sono inferiori rispetto ai costi complessivi indicati nello "studio di fattibilità";	
	-modifiche legislative o circostanze impreviste e/o imprevedibili che determinino	
	nuove condizioni per l'esercizio del servizio non ricomprese nelle voci previste	
	nello studio di fattibilità che comportino per CPS il sostenimento di costi effettivi	
	superiori rispetto ai costi complessivi indicati nel richiamato "studio di fattibilità";	
	-variazione del piano di investimenti, su richiesta dell'Amministrazione, che	
	comportino per CPS il sostenimento di costi effettivi superiori ai costi complessivi	
	indicati nel richiamato "studio di fattibilità".	
	11	

	Art. 14 – Servizi aggiuntivi
,	14.1. E' riconosciuta la possibilità al Comune di richiedere a CPS dei servizi
	aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 3.1, lett. A) del presente contratto, quali, a
	titolo di esempio, il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e
	secondarie di primo grado dai centri di ritrovo ai luoghi di svolgimento dei centri
	estivi comunali e quelli necessari per le visite di istruzione effettuate durante l'anno
	scolastico.
	14.2 I servizi aggiuntivi dovranno essere richiesti dal Comune a CPS con congruo
	anticipo e, in ogni caso, con un anticipo tale da consentire a CPS di poter
	organizzare adeguatamente il servizio richiesto. Le parti concordano sulla necessità
	di prevedere una specifica procedura per la gestione delle richieste.
	14.3 Per la prestazione dei servizi aggiuntivi saranno riconosciuti a CPS dei
	corrispettivi determinati fra le parti sulla base dei costi effettivamente sostenuti,
	maggiorati di una percentuale pari al 10% (dieci per cento), a titolo di copertura dei
	costi generali e di funzionamento.
	Art. 15 – Comunicazioni
	15.1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per
	iscritto e mediante invio di lettera tramite P.E.C A tal fine, le parti eleggono come
	domicili contrattuali i seguenti indirizzi:
	Comune PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it
	CPS PEC: centropluriservizispa@lamiapec.it
	Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.
	Art. 16 – Costi del contratto
	16.1. Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente
	contratto ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa od
	- 12 -

eccettuata, sono a carico dell'Affidatario.

## Art. 17 - NORME SULLA SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) E NORME

## **SALVAGUARDIA COVID-19**

Qualora a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il servizio di cui al contratto dovesse essere sospeso o interrotto, l'affidatario avrà diritto alla corresponsione dell'ammontare per le prestazioni già svolte. L'Amministrazione comunale potrà inoltre corrispondere una ulteriore quota per il mantenimento delle strutture interdette che restano ad esclusiva cura dell'affidatario, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. L'amministrazione comunale potrà inoltre riconoscere all'affidatario un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dallo stesso affidatario, a seguito di corrispettivi derivanti dai pagamenti per prestazioni comunque rese e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. L'affidatario si impegna altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e protocolli nazionali e regionali già in vigore e che saranno emesse in merito all'emergenza COVID-19, ferma restando la necessità di rinegoziare consensualmente le condizioni economiche o di definire un contributo straordinario a copertura degli eventuali maggiori costi determinati dal rispetto delle norme di sicurezza.

## Art.18 - Trattamento dei dati personali e clausola finale

18.1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali, si fa presente a CPS che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto sono raccolti presso il Comune per le



	finalità di gestione del rapporto contrattuale. Titolare del trattamento è il Comune di		
	Laterina Pergine Valdarno. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Roberta Badii,		
	quale Responsabile del Settore Sociale, Educativo e Culturale - Scuola del Comune.		
	18.2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa		
	vigente.		
8,1	Art. 19 – Controversie		
	19.1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle		
	clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del		
	Foro di Arezzo.		
	Art. 20 Adempimenti ad obblighi normativi		
	Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della 1. n. 136/2010 e s.m.i., la CPS si assume gli		
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto.		
	Ai sensi del DPR 62/2013, recante: "Regolamento recante codice di comportamento		
	dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,		
	n. 165", l'impresa fornitrice si impegna ed obbliga, per quanto di propria		
	competenza, a rispettare le disposizioni del "Codice di comportamento dei		
	dipendenti del Comune di Laterina Pergine Valdarno", approvato con deliberazione		
	di Giunta comunale n. 48 del 04/12/2018, di cui si consegna copia e che viene		
	firmato per accettazione. Nei casi di accertata grave violazione delle disposizioni di		
	cui agli artt. 3 e 12 del suddetto codice di comportamento, previa contestazione,		
	acquisite, in un tempo massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione, le		
	eventuali giustificazioni di CPS, si potrà far luogo alla risoluzione del contratto,		
	salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.		
	Ai sensi degli artt. 3, 38 e 47 del DPR n. 445/2000, il dott. Riccardo Panichi, da me	- E	
	Segretario comunale reso avvertito sulle responsabilità penali cui si è soggetti nel		
	- 14 -		

caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, in
ordine a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001,
introdotto dall'art. 1, comma 42, della l. n. 190/2012, dichiara che presso Centro
Pluriservizi non vi sono dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del suddetto d. lgs. n. 165/2001 e di essere a conoscenza che
i suddetti dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
 medesimi poteri, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
 quanto previsto dal suddetto comma 16 ter del d. lgs n. 165/2001 sono nulli ed è
 fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
 pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
 compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
 Ed io, richiesto, Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona
di mia fiducia, mediante strumenti informatici su numero 14 (quattordici) pagine a
 video e fino alle sottoscrizioni della quindicesima dandone lettura alle parti, le quali
 l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto, alla mia presenza, con me
 lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale, ai
sensi dell'art 24 Dlgs 7/3/2005 n. 82 e successive modifiche. In presenza delle parti
 io Segretario comunale, ufficiale rogante, ho firmato il presente contratto
informatico con firma digitale.
 Il Comune
 La Società Centro Pluriservizi Spa
 Il Segretario Comunale